

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali e Normativa del Lavoro
Il Responsabile

FS Italiane S.p.A.

Gestione del Personale e Sicurezza
del Lavoro

Organizzazione e Processi

RFI S.p.A.

Direzione Personale e Organizzazione

Gestione Risorse e Servizi al

Personale

Relazioni Industriali

Trenitalia S.p.A.

Direzione Risorse Umane e Org.ne

Relazioni Industriali, Gestione e

Processi Amministrativi

Italferr S.p.A.

Risorse Umane e Organizzazione

Ferservizi S.p.A

Personale e Organizzazione

Servizi Amministrativi

Servizi di Amministrazione

del Personale

FS Sistemi Urbani srl

Italcertifer S.p.A.

p.c. **FS Italiane S.p.A.**

Legale Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Disposizioni applicative per la gestione dei permessi RSU – Accordo
per il rinnovo e il funzionamento delle RSU/RLS 31.7.2015.**

Allegati: 1

Con la presente nota si forniscono le indicazioni operative relative ai permessi per l'espletamento del mandato dei componenti RSU.

A. Tipologie di permessi

A.1 Permessi retribuiti (codice giustificativo 7045)

Per ogni componente RSU sono confermate le 12 ore mensili di permesso retribuito, cumulabili per ogni trimestre nell'arco dei trimestri gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Nel caso in cui al termine del trimestre di riferimento non sia stato esaurito il monte ore, le ore eventualmente non godute non potranno più essere fruite.



A.2 Permessi per la partecipazione alle riunioni convocate dalle Società (codice giustificativo 7245)

Ai componenti RSU vengono, altresì, riconosciuti permessi orari retribuiti per la partecipazione a riunioni convocate dalle Società ed effettivamente svolte, sulle materie di cui ai punti 3.1.4 e 4.2.4 dell'art. 2 del Contratto aziendale di Gruppo FS 20.7.2012.

Si rammenta che la titolarità negoziale delle RSU è congiunta con le Segreterie Regionali/Territoriali/Nazionali competenti delle Organizzazioni Sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie.

A.3 Permessi non retribuiti (codice giustificativo 7046)

Ai componenti le RSU possono essere riconosciuti, inoltre, permessi giornalieri non retribuiti, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 24, l. n. 300/1970¹, richiamato dall'art. 8 bis, punto 1 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.

B. Modalità di fruizione

B.1 Preavviso

Al fine di consentire all'azienda di organizzare l'attività lavorativa e garantire la regolarità del servizio, i permessi di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 devono essere richiesti dal componente RSU con un preavviso minimo di 48 ore, fatti salvi i casi di particolare urgenza, nei quali il preavviso non potrà comunque essere inferiore a 24 ore.

I permessi di cui al precedente punto A.3 devono essere richiesti di regola con un preavviso minimo di 3 giorni.

Non saranno concessi permessi "a sanatoria".

Per i permessi di cui al precedente punto A.2, nel caso in cui la riunione sia convocata dalla Società con un preavviso inferiore a 24 ore, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a cura del referente aziendale che ha disposto la convocazione, ai Responsabili delle strutture aziendali dalle quali i componenti della RSU dipendono.

B.2 Richiesta

La richiesta deve essere presentata dall'interessato in forma scritta al proprio Responsabile attraverso l'apposito modulo, che sarà predisposto dalla competente struttura di Gestione del Personale e Sicurezza del Lavoro, e l'interessato dovrà assicurarsi che il Responsabile abbia preso visione della richiesta.

Il Responsabile dovrà verificare che il richiedente sia un componente RSU, che la richiesta rispetti i termini di preavviso, nonché la capienza del monte ore/monte giornate di cui ai precedenti punti A.1 e A.3.

¹ I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 (componenti la RSU) hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima.



B.3 Circostanze eccezionali

A fronte di circostanze eccezionali, cioè eventi non prevedibili, che non consentano la garanzia dell'espletamento del servizio con il restante personale, il Responsabile potrà non concedere il permesso, dandone riscontro scritto al dipendente nel suddetto modulo.

B.4 Tempi di spostamento

I permessi di cui al precedente punto A.2 comprendono i tempi di spostamento, vale a dire il tempo necessario a raggiungere la sede in cui si tiene la riunione, qualunque sia il punto di partenza, e l'eventuale ritorno nella sede di lavoro, laddove sia possibile la ripresa dell'attività lavorativa.

B.5 Completamento della prestazione lavorativa

Qualora l'attività sindacale per la quale il dipendente ha richiesto un permesso orario retribuito (cod. 7045 o cod. 7245) inizi o termini in una fascia oraria compresa nel proprio turno di lavoro programmato, fascia oraria nella quale il dipendente può rendere la prestazione lavorativa, questi, prima o dopo l'attività sindacale, compresi i tempi di spostamento, deve trovarsi sul luogo di lavoro e, ove possibile in relazione alla tipologia di turno/servizio programmati, garantire la prestazione lavorativa. A tal fine, le Società adotteranno gli eventuali provvedimenti necessari a garanzia della prestazione.

B.6 Rinvio della riunione

Dell'eventuale rinvio della riunione convocata dalla Società dovrà essere data tempestiva comunicazione da parte della Società ai componenti della RSU nonché ai Responsabili delle strutture aziendali dalle quali gli stessi dipendono.

B.7 Attestazione di presenza

In occasione delle riunioni sindacali convocate dalla Società, la presenza dei componenti RSU dovrà essere attestata mediante il modulo allegato (allegato 1). Detto modulo sarà compilato e firmato dal rappresentante aziendale presente alla riunione e trasmesso alla struttura aziendale competente ai fini della necessaria contabilizzazione dei permessi.

Le Società in indirizzo sono invitate a dare la più ampia diffusione della presente nota alle strutture interessate.

Distinti saluti.

Stefano Antieri
